

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6048

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOLAMI, BALESTRACCI, RIGHI, CORSI, STRADA,
FIANDROTTI, GEI, ROJCH, DUCE, ZUECH, BORTOLANI,
PICCIRILLO, DEGENNARO, GREGORELLI, BIASCI, PISIC-
CHIO, D'ALIA, BERTOLI, GOTTARDO, ORSENIGO, NUCCI
MAURO, FERRARI WILMO, TARABINI, ZAMBON**

Presentata il 24 ottobre 1991

Disciplina del commercio
e del noleggio delle videocassette

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il commercio di videogrammi, come è noto, sta assumendo proporzioni notevoli a livello nazionale ed internazionale e nel nostro Paese si svolge in un contesto legislativo che conserva alcune contraddizioni per una tardiva e non ancora attuata in modo sistematico, regolamentazione della materia.

Si rende pertanto necessario un opportuno intervento del legislatore al fine di assicurare certezza giuridica agli operatori economici del settore, affrontando contestualmente due nodi sostanziali: quello della nota « pirateria » consistente nella contraffazione, riproduzione abusiva, ecc.; quello relativo alla non

meno scottante problematica conosciuta con il termine di « pornografia » commerciale.

Le imprese del comparto, costituito ormai da migliaia di operatori, tra cui l'ANVI (Associazione nazionale videonoleggiatori italiani) da tempo sollecitano forme di tutela adeguate per garantire il settore in continua espansione e per disciplinare una materia che rischia di ulteriormente degenerare nella concorrenza sleale e nell'interesse speculativo.

La presente proposta di legge affronta i temi richiamati ritenendo di risolverli su una linea di chiarezza e di conforto giuridico, stabilendo finalmente precise norme di comportamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina il commercio di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi.

ART. 2.

(Iscrizione al registro degli esercenti il commercio).

1. Per l'esercizio del commercio di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi, anche ai fini del solo noleggio degli stessi, è necessaria l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3.

(Noleggio).

1. Il noleggio di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi può essere svolto senza l'obbligo di richiedere alcuna autorizzazione amministrativa.

2. Chiunque intenda esercitare il noleggio di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi è tenuto a darne apposita comunicazione al comune e alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati:

a) i dati anagrafici del titolare dell'esercizio o dei legali rappresentanti, qualora l'attività di cui al comma 1 è svolta in forma associata;

b) l'ubicazione e le caratteristiche dei locali destinati allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1;

c) l'ubicazione e le caratteristiche di eventuali sedi secondarie dell'azienda.

4. La comunicazione, redatta in duplice copia, è presentata al comune ove si svolge l'attività di cui al comma 1, il quale ne restituisce una copia debitamente vistata al titolare o al legale rappresentante dell'esercizio commerciale che la conserva nei locali ove viene svolta l'attività, per essere esibita a richiesta delle autorità competenti.

ART. 4.

(Vendita).

1. L'esercizio del commercio e la vendita al pubblico di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi appartenenti alla stessa tabella merceologica resta disciplinata dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed è condizionata al rilascio da parte del comune dell'apposita autorizzazione amministrativa prevista per la XIV tabella merceologica di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988.

ART. 5.

(Disposizioni penali).

1. Agli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza appro-

vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 130 e 131 del regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Non sono punibili per i reati previsti dall'articolo 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, gli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della presente legge per il solo fatto di detenere, rivendere o esporre ai fini della vendita o del noleggio, nell'esercizio normale della loro attività, videocassette o altri supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi acquistati dai produttori o dai distributori, purché debitamente contrassegnati dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

3. Le disposizioni relative all'esonero di responsabilità di cui al comma 2, non si applicano nel caso in cui le videocassette o gli altri analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi siano esposti o proiettati nei locali dell'esercizio commerciale permettendo che vengano rese immediatamente visibili al pubblico parti palesemente oscene pubblicate sulla custodia o del contenuto dei medesimi ovvero nel caso in cui le medesime videocassette o gli altri analoghi supporti di registrazione video recanti la dicitura « vietato ai minori di anni 14 o anni 18 », siano ceduti o noleggiati a persone aventi età inferiore a quella consentita.

4. Chiunque viola il divieto di cui al comma 3 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

5. Nei casi di esonero di responsabilità di cui al comma 2 del presente articolo, quando non vi è il concorso dell'esercente nei reati previsti dall'articolo 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si dà luogo a confisca, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, delle videocassette o

degli analoghi supporti di registrazione video di proprietà dell'esercente medesimo, anche in caso di condanna dei produttori o dei distributori.

6. L'articolo 528 del codice penale e gli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si applicano ai produttori, ai distributori e agli esercenti il commercio, anche nella forma del solo noleggio, di videocassette o altri analoghi supporti di registrazione video riproductenti opere audiovisive o videogrammi a contenuto erotico o osceno, quando i medesimi siano confezionati in modo da non rendere immediatamente visibili al pubblico immagini palesemente oscene relative al loro contenuto, quando sia apposta la dicitura « vietato ai minori di 18 anni » e, per quanto attiene unicamente l'esercente il commercio, anche nella forma del solo noleggio, quando siano rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. La condanna del titolare o del legale rappresentante dell'esercizio commerciale che svolga il commercio o il noleggio di videocassette o di altri analoghi supporti di registrazione video per i reati di cui all'articolo 1 della legge 20 luglio 1985, n. 400, ancorché sottoposta a sospensione condizionale della pena, con il passaggio in giudicato della sentenza, comporta sempre la revoca dell'autorizzazione amministrativa per la vendita di videocassette o di altri analoghi supporti di registrazione video e, qualora questa venga svolta unicamente con il noleggio degli stessi, al divieto di proseguire nell'attività di semplice noleggio con la chiusura dell'esercizio.

2. L'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1 è di competenza del comune ove ha sede l'esercizio commerciale oggetto del provvedimento accessorio.

3. Avverso provvedimenti del comune, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Il ricorso non sospende l'esecutività dei provvedimenti.

4. Chi è colpito dal provvedimento accessorio previsto dal comma 1, non può esercitare il commercio di videocassette o di altri supporti analoghi di registrazione video, sotto qualsiasi forma compreso il noleggio, per un periodo di cinque anni e fino a che non intervenga sentenza di riabilitazione o di revisione.

ART. 7.

(Disposizioni transitorie).

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano il noleggio di videocassette o di altri supporti analoghi di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi, hanno diritto all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, senza sostenere l'esame di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 5 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. La domanda per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, da parte dei soggetti di cui al comma 1 è effettuata entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge potendosi in tale periodo proseguire l'attività nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo senza che sia stata proposta domanda per l'iscrizione al registro gli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 39 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426, come modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 324.

ART. 8.

(Disposizioni finali).

1. Il commercio di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi, non è soggetto alle disposizioni che disciplinano il commercio delle pellicole cinematografiche, qualora il commercio sia esercitato all'ingrosso, al minuto o sotto forma di vendita o noleggio al pubblico o agli edicolanti.

2. Agli esercenti il commercio di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dagli articoli 130 e 131 del regolamento di esecuzione del medesimo testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.